

Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 53

Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018.

(BURC n. 130 del 29 dicembre 2018)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 27 febbraio 2019, ha deciso di impugnare l'articolo 2, comma 1, lett. c), della presente legge)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 24/2013](#))

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 5 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 24](#) (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), inserito dall'articolo 1 [della legge regionale 14 maggio 2018, n. 10](#), le parole: "e dei vincoli connessi, che si intendono rinnovati" sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche alla [l.r. 37/2015](#))

1. La [legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37](#) (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica), come modificata dalla [legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37](#), è così modificata:
 - a) all'inizio del comma 2 dell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto al comma 2 bis, ogni modifica strutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica";
 - b) il comma 2 bis dell'articolo 4 è abrogato;
 - c) nella lettera b) del comma 3 ter dell'articolo 6, dopo le parole: «tenerne conto» sono aggiunte le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del [d.p.r.380/2001](#)».

Art. 3

(Abrogazione dell'articolo 1 bis della [l.r. 21/2016](#))

1. L'articolo 1 bis della [legge regionale 5 luglio 2016, n. 21](#) (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), introdotto dall'articolo 2 della [legge regionale 22 dicembre 2017, n. 54](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018) è abrogato.

Art. 4

(Modifica all'articolo 6 della [l.r. 11/2017](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della [legge regionale 5 maggio 2017, n. 11](#) (Istituzione del Comune di Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta), la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "nove".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 1/2018](#))

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della [legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1](#) (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale), sono soppressi i periodi seguenti:
 - a) "negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni";
 - b) "ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle".
2. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2 bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio."

Art. 6

(Modifiche all'articolo 2 della [l.r. 3/2018](#))

1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3](#) (Incentivazione del turismo in arrivo attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione), le parole: "autorizzate all'esercizio della loro attività" sono sostituite dalle seguenti: "che espletano la loro attività nel rispetto della normativa vigente nei rispettivi Paesi".

Art. 7

(Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della [l.r. 5/2018](#))

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della [legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5](#) (Norme in materia di artigianato) è abrogato.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 6 della [l.r. 12/2018](#))

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della [legge regionale 16 maggio 2018, n. 12](#) (Norme in materia di tutela, promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo) è così modificato:
 - a) alla lettera a), le parole: "sorveglianza presso le scuole, vigilanza nei musei e nelle" sono sostituite dalle seguenti: "attività di assistenza agli studenti presso le scuole, presso i musei e presso le";
 - b) alla fine della lettera b), le parole: "sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "attività di assistenza ai soggetti fragili in occasione di eventi culturali".

Art. 9

(Modifiche alla [l.r. 15/2018](#))

1. Alla [legge regionale 7 giugno 2018, n.15](#) (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 2:
 - 1) alla fine dell'alinea, dopo le parole: "dalla [l. r. 5/2007](#)" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#) (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 2017, n. 48](#)";

- 2) all'inizio della lettera c), le parole: "di programma quadro" sono soppresse;
- b) al comma 2 dell'articolo 2:
 - 1) all'inizio dell'alea, dopo la parola: "Regione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,";
 - 2) alla lettera d), dopo le parole: "modulistica unica" sono inserite le seguenti: "per le forze di polizia locale,";
- c) all'articolo 3:
 - 1) alla fine della lettera b) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del [d.l. 14/2017](#), convertito dalla [l. 48/2017](#)";
 - 2) alla fine della lettera c), le parole: "e in generale all'attività di controllo del territorio" sono soppresse;
- d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4, è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del [d.l. 14/2017](#), convertito dalla [l. 48/2017](#)";
- e) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la parola: "competenze" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della [l. 65/1986](#)";
- f) alla fine del comma 1 dell'articolo 12, è aggiunto il seguente periodo: "e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato".

Art. 10

(Integrazioni alla [l.r. 28/2018](#))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della [legge regionale 3 agosto 2018, n. 28](#) (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi e istituzione del Registro regionale), è aggiunto il seguente periodo: "in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie)".

Art. 11

(Abrogazione della [l.r. 31/2018](#))

1. La [legge regionale 3 agosto 2018, n. 31](#) (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40) è abrogata.

Art. 12

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.